

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

485/2017/R/GAS

**CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO
PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE E PER IL
PERIODO TRANSITORIO 2018 E 2019**

Inquadramento generale e linee di intervento

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 16 marzo 2017, 141/2017/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

28 giugno 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 16 marzo 2017, 141/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2017/R/GAS), per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto naturale per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL) ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e in materia di separazione contabile relativa ai servizi di Small Scale LNG, in attuazione dell'articolo 10, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Il documento richiama i criteri alla base delle principali linee di intervento che l'Autorità intende sviluppare nel corso del procedimento. Al presente documento faranno dunque seguito ulteriori consultazioni di maggior dettaglio e approfondimento in relazione alle diverse tematiche regolatorie in questione.

Nel presente documento sono analizzate in via principale le tematiche relative alla prospettata estensione degli attuali criteri di regolazione, nelle more dell'avvio del quinto periodo di regolazione, in analogia a quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 8 giugno 2017, 413/2017/R/GAS per il quinto periodo di regolazione del servizio di trasporto del gas naturale, al fine di mantenere l'allineamento dei periodi regolatori dei due servizi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica all'indirizzo infrastrutture@autorita.energia.it, entro il 4 agosto 2017. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano**

*e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

PARTE I OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE	4
1 Premessa	4
2 Inquadramento procedurale	4
3 Struttura del documento	6
PARTE II QUADRO NORMATIVO ESISTENTE E OBIETTIVI PERSEGUITI	7
4 Quadro normativo di riferimento	7
<i>Normativa nazionale</i>	7
<i>Normativa comunitaria</i>	8
<i>Disposizioni in materia di sviluppi infrastrutturali</i>	9
<i>Disposizioni in materia in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi e i servizi Small Scale LNG</i>	10
5 Il sistema tariffario del quarto periodo di regolazione	11
<i>Contenzioso sui criteri di regolazione tariffaria del periodo regolatorio 2014-2017</i> 14	
<i>Peak shaving e altri servizi offerti dai terminali di rigassificazione</i>	14
6 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità	15
PARTE III DECORRENZA DEL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE E CRITERI PER IL PERIODO TRANSITORIO	18
7 Decorrenza del quinto periodo di regolazione	18
8 Criteri tariffari per il periodo transitorio 2018-2019	18
<i>Evoluzione delle misure per la compensazione del lag regolatorio</i>	18
<i>Remunerazione del capitale investito riconosciuto</i>	19
<i>Meccanismo di incentivazione per i nuovi investimenti</i>	20
<i>Fattore di copertura dei ricavi</i>	20
<i>Obiettivi di recupero d'efficienza</i>	20
<i>Corrispettivi per l'accesso al servizio di rigassificazione</i>	21
9 Tempistiche per l'approvazione e pubblicazione dei corrispettivi	21

PARTE I

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO PROCEDURALE

1 Premessa

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*), ha stabilito i criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 (quarto periodo di regolazione, in seguito richiamato anche come 4PR GNL). Nell'anno 2017, pertanto, cessando la validità dei criteri di cui alla deliberazione 438/2013/R/GAS, si conclude il quarto periodo di regolazione tariffaria dell'attività di rigassificazione del Gnl.
- 1.2 In vista di tale scadenza l'Autorità, con deliberazione 141/2017/R/GAS, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il quinto periodo di regolazione (5PR GNL), nonché, al fine di recepire le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16), per la formazione di provvedimenti in materia di obblighi di separazione contabile per le attività riconducibili ai servizi *Small Scale LNG* (di seguito: *SSLNG*) forniti dai terminali di Gnl.
- 1.3 Nella deliberazione 141/2017/R/GAS, in analogia a quanto previsto per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto, l'Autorità ha prospettato, tra l'altro, l'opportunità di far decorrere la validità del quinto periodo di regolazione del Gnl successivamente all'anno 2018 e di fissare una durata superiore ai quattro anni.
- 1.4 Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'individuazione dei criteri di regolazione da applicare nelle more dell'avvio del quinto periodo di regolazione (di seguito: periodo transitorio), rinviando a successivi documenti per la consultazione l'illustrazione delle ipotesi per lo sviluppo della regolazione nel quinto periodo di regolazione che saranno definite, per quanto possibile, in parallelo con il procedimenti avviato con la deliberazione 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS, in materia di tariffe e qualità del trasporto del gas naturale, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN), attualmente in fase di consultazione (di seguito: consultazione SEN).

2 Inquadramento procedurale

- 2.1 Il presente documento di consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 141/2017/R/GAS per la formazione di

provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il 5PR GNL, nonché per la formazione di provvedimenti in materia di obblighi di separazione contabile per le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl.

- 2.2 In considerazione della possibilità di far decorrere la validità del 5PR GNL successivamente all'anno 2018, si rende necessario consultare la possibilità di estendere i principali criteri di regolazione in vigore nel quarto periodo di regolazione al periodo transitorio. L'Autorità intende poi valutare la possibilità di introdurre fin da subito alcune misure correttive relativamente ai meccanismi di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti, in coerenza con gli obiettivi di selettività nello sviluppo infrastrutturale individuati nel *Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018*¹.
- 2.3 Successivamente all'emanazione del presente documento per la consultazione, sarà valutata l'esigenza di svolgere incontri tematici con i soggetti interessati, al fine di presentare e approfondire gli argomenti oggetto di consultazione. Parallelamente, saranno avviate raccolte dati finalizzate ad integrare le informazioni tecniche, economiche e patrimoniali già disponibili.
- 2.4 Nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 141/2017/R/GAS è inoltre prevista la pubblicazione di ulteriori documenti di consultazione contenenti le proposte applicative delle linee generali dell'intervento di revisione dei criteri tariffari prospettate nel presente documento per la consultazione.
- 2.5 I criteri relativi al periodo transitorio saranno oggetto di uno specifico provvedimento dell'Autorità che sarà adottato entro il mese di settembre del corrente anno.
- 2.6 Infine, si ricorda che il procedimento di revisione dei criteri tariffari è condotto in parallelo al procedimento per l'introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento della capacità di rigassificazione agli utenti. Con il documento per la consultazione 1 dicembre 2016, 714/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 714/2016/R/GAS) l'Autorità ha sottoposto a consultazione i propri orientamenti per l'introduzione di meccanismi di mercato per il conferimento della capacità di rigassificazione, con l'obiettivo di superare l'attuale meccanismo di allocazione basato su criteri di priorità nell'accesso, al fine di favorire una più ampia utilizzazione e valorizzazione della capacità esistente. In particolare, l'Autorità ha prospettato modifiche che potrebbero trovare attuazione già a partire dalle procedure di conferimento per il prossimo anno termico (2017-2018), che riguardano i seguenti due ambiti:
 - a) procedure ad asta per il conferimento della capacità di rigassificazione;
 - b) criteri utilizzabili per la definizione del prezzo di riserva.

¹ Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, approvato con la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A.

- 2.7 Il presente documento per la consultazione, pertanto, non contiene proposte in relazione alle condizioni economiche di accesso ai servizi di rigassificazione, demandate al procedimento per l'introduzione di procedure concorsuali, ma propone i criteri di determinazione del ricavo di riferimento delle imprese di rigassificazione, della tariffa di riferimento nonché dei meccanismi di copertura dei ricavi in caso di mancata allocazione della capacità o di insufficiente gettito derivante dall'allocazione di capacità di rigassificazione mediante procedura concorsuale.
- 2.8 Con separati documenti per la consultazione saranno affrontate le tematiche connesse all'implementazione delle disposizioni del decreto legislativo 257/16, in particolare in relazione a:
- a) obblighi di separazione contabile per le attività riconducibili ai servizi di *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl, nonché in materia di accesso e coordinamento di tali servizi con il servizio di rigassificazione;
 - b) regolazione tariffaria e condizioni di accesso agli impianti e alle infrastrutture di stoccaggio di Gnl di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 257/16.

Su queste tematiche, di natura innovativa, l'Autorità intende far precedere le consultazioni da una opportuna fase di ricognizione e a tal fine intende convocare, entro l'estate, specifici incontri tematici con gli *stakeholders*, al fine, da un lato, di approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi di *SSLNG*, e, dall'altro, di acquisire e approfondire i principali elementi informativi necessari per definire una prima regolazione delle condizioni tecnico ed economiche di accesso ed erogazione dei servizi forniti dagli impianti e dalle infrastrutture di stoccaggio di Gnl.

3 Struttura del documento

- 3.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (Parte I), è organizzato in ulteriori due parti ed in particolare:
- Parte II, nella quale vengono richiamati il quadro normativo europeo e nazionale, il quadro regolatorio vigente e gli obiettivi generali perseguiti per il nuovo periodo di regolazione;
 - Parte III, nella quale si affronta il tema della decorrenza del 5PR GNL e sono sviluppate alcune ipotesi relative ai criteri di regolazione da applicare nel periodo transitorio.

PARTE II

QUADRO NORMATIVO ESISTENTE E OBIETTIVI PERSEGUITI

4 Quadro normativo di riferimento

Normativa nazionale

- 4.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) delinea il quadro generale e le funzioni assegnate all’Autorità per lo sviluppo dei propri interventi di regolazione tariffaria. L’articolo 1, comma 1 della medesima legge, identifica gli obiettivi da perseguire nella regolazione tariffaria. In particolare, l’ordinamento tariffario deve:
- a) essere “*certo, trasparente e basato su criteri predefiniti*”;
 - b) tutelare gli interessi di utenti e consumatori attraverso “*la promozione della concorrenza e dell’efficienza*”;
 - c) “*armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*”.
- 4.2 Coerentemente con tali obiettivi, l’Autorità è dunque chiamata a definire i meccanismi per la determinazione di tariffe, intese come prezzi massimi dei servizi al netto delle imposte (articolo 2, comma 17, legge 481/95).
- 4.3 L’articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 481/95, dispone inoltre che l’Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.
- 4.4 Il quadro normativo nell’ambito del quale l’Autorità è chiamata a definire le tariffe per l’attività di rigassificazione del Gnl è ulteriormente disciplinato nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), come integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11), che definisce la struttura organizzativa del settore del gas naturale, stabilendo anche alcuni criteri generali per la determinazione delle tariffe.
- 4.5 L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 164/00, definisce “*impianto di Gnl*” un terminale utilizzato “*per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l’attività di stoccaggio*”.

- 4.6 L'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 164/00, prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e che tali tariffe debbano permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità.
- 4.7 L'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l'Autorità definisca i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso, a parità di condizioni, alle infrastrutture del settore del gas, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e, a tali fini, dispone obblighi a cui sono soggetti gli operatori che detengono ed esercitano terminali di Gnl.

Normativa comunitaria

- 4.8 La disciplina nazionale sopra richiamata si inserisce nell'ambito della cornice normativa dell'Unione europea che, da un lato, mira alla realizzazione di un mercato interno del gas naturale e, dall'altro, fissa degli obiettivi di politica energetica in materia di emissioni di gas a effetto serra, energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica.
- 4.9 In particolare, la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/73/CE), stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Ai sensi della medesima Direttiva (articolo 32, paragrafo 1) gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti di Gnl, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati e pubblicati prima della loro entrata in vigore.
- 4.10 L'articolo 13 della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra l'altro, che il gestore del sistema di Gnl sia tenuto a:
- a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di Gnl, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell'ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
 - b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
 - c) fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o Gnl e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;

- d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
- 4.11 La Direttiva 2009/73/CE, all'articolo 36, ha definito altresì i criteri per la concessione dell'esenzione alla disciplina di accesso regolamentato per le nuove infrastrutture del sistema gas.
- 4.12 Nel contesto italiano, le disposizioni della Direttiva 2009/73/CE in merito alla esenzione dalla disciplina di accesso a terzi sono state recepite dall'articolo 33 del decreto legislativo 93/11, che ha modificato l'articolo 1, comma 17 della legge 23 agosto 2004, 239/04 (di seguito: legge 239/04), disponendo che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorità.
- 4.13 L'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 93/11 ha in ogni caso confermato le esenzioni e i diritti di allocazione prioritaria accordati anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Disposizioni in materia di sviluppi infrastrutturali

- 4.14 L'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, siano individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento, tra le altre infrastrutture, degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle relative infrastrutture di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.
- 4.15 Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare hanno avviato il 12 giugno scorso la consultazione pubblica della SEN. Nel documento sottoposto a consultazione, tra le iniziative volte a raggiungere un sistema gas complessivamente più sicuro, competitivo e flessibile, viene indicata l'esigenza di migliorare la competitività degli impianti esistenti, nonché di *“valutare anche lo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione, al fine di superare le limitazioni degli impianti attualmente in esercizio”*. Nell'Allegato 2 del documento SEN in consultazione sono poi

riportate ipotesi di sviluppo di depositi costieri di Gnl di piccola taglia nell'ambito di progetti per la metanizzazione della Sardegna.

Degli esiti della consultazione SEN si terrà conto nell'ambito delle fasi successive di svolgimento del presente procedimento.

- 4.16 Nell'ambito degli obiettivi dell'Unione europea in materia di energia e clima, il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (di seguito: Regolamento 347/2013) individua corridoi e aree transeuropee prioritari dell'infrastruttura energetica e stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità di tali aree e corridoi, facilitando, inoltre, l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune; inoltre, il Regolamento fornisce 347/2013 norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero (c.d. *cross border cost allocation*) e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune e determinando le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza finanziaria dell'Unione Europea.

Disposizioni in materia in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi e i servizi Small Scale LNG

- 4.17 La Direttiva 2014/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (di seguito: Direttiva 2014/94/CE), ha previsto, fra l'altro, l'obbligo per gli Stati Membri di sviluppare e adottare un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura.
- 4.18 In attuazione della disciplina comunitaria sopra richiamata, il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16) stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di rifornimento di Gnl, e adotta il Quadro Strategico Nazionale per la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
- 4.19 L'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 257/16 prevede che le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa, sono considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici e che i gestori di tali impianti e infrastrutture sono soggetti agli obblighi di pubblico servizio, definiti e regolamentati dall'Autorità, di cui al decreto legislativo 164/00 e al decreto legislativo 93/11; ciò comporta, innanzi tutto, che le condizioni di accesso e di erogazione, anche economica, dei servizi offerti mediante tali infrastrutture, sono sottoposte alle funzioni di regolazione dell'Autorità, anche ai sensi dell'articolo 23 e 24, del decreto legislativo 164/00.
- 4.20 Il comma 8, del predetto articolo 9, dispone comunque che la valutazione della strategicità delle infrastrutture sia preceduta da una analisi costi/benefici, sentita

l'Autorità per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi.

- 4.21 Infine, l'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 257/16, prevede che i titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di Gnl possano chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate alla fornitura di servizi *SSLNG*; la fornitura di tali servizi, i quali prevedono la gestione del Gnl in piccole/medie quantità direttamente in forma liquida e che consistono nel carico, stoccaggio e successivo scarico su navi o autobotti di parte di Gnl non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, non rientra tra le attività regolate.
- 4.22 Con riferimento ai sopra richiamati servizi di *SSLNG*, l'Autorità è tenuta a esercitare le sue funzioni di regolazione per garantire un efficace coordinamento con i servizi regolati dall'Autorità offerti dai terminali di Gnl, nella prospettiva della promozione dell'efficienza del servizio di rigassificazione, della concorrenza, della tutela del consumatore finale e degli utenti dei servizi regolati offerti dai terminali di Gnl.
- 4.23 In base all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 257/16, le attività relative ai servizi di *SSLNG* sono svolte in regime di separazione contabile, al fine di evitare oneri impropri al sistema regolato.
- 4.24 Con deliberazione 141/2017/R/GAS, l'Autorità ha esteso l'ambito di intervento del procedimento di revisione dei criteri tariffari per il 5PR GNL al fine di recepire le disposizioni di cui al decreto legislativo 257/16 in materia di obblighi di separazione contabile per le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl, con l'obiettivo di approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl e verificare la sussistenza di eventuali esigenze di coordinamento tra tali servizi e quelli regolati dall'Autorità nella prospettiva della promozione dell'efficienza, della concorrenza e della tutela del cliente finale.

5 Il sistema tariffario del quarto periodo di regolazione

- 5.1 I criteri relativi al sistema tariffario del quarto periodo di regolazione sono stati definiti con la deliberazione 438/2013/R/GAS, in base alla quale sono stati determinati i ricavi di riferimento nel corso degli anni 2014-2017, tramite l'identificazione degli elementi di costo relativi all'attività di rigassificazione del Gnl in modo tale da garantire la copertura dei costi operativi e dei costi di capitale, ivi incluso l'ammortamento, e riconoscendo una congrua remunerazione del capitale investito, secondo le disposizioni del decreto legislativo 164/00.
- 5.2 L'Autorità per il quarto periodo di regolazione ha previsto tra l'altro di:

- assicurare che la regolazione non ostacoli l'evoluzione tecnologica nella costruzione dei terminali di Gnl anche con riferimento a soluzioni infrastrutturali di tipo *offshore*, purché tali soluzioni si configurino, dal punto di vista del servizio che possono erogare, come un elemento funzionale alla rete nazionale di gasdotti garantendo un'immissione continuativa e quindi un'erogazione del servizio adeguata; pertanto, l'Autorità ha previsto che, in caso di terminali galleggianti non permanentemente ancorati al fondo marino, le condizioni di applicazione della disciplina tariffaria siano definite con riferimento alle caratteristiche del servizio offerto e che, a tal fine, i terminali di rigassificazione debbano essere in grado di immettere gas nella rete nazionale di gasdotti per almeno 320 giorni all'anno, indipendentemente dalle motivazioni che causano l'indisponibilità del terminale (manutenzione, condizioni meteo-marine avverse, ecc.);
- confermare sostanzialmente quanto previsto nel terzo periodo regolatorio in materia di vite utili dei cespiti, ad eccezione del cespite impianti offshore galleggianti per il quale è stata prevista una durata pari a quella degli impianti di Gnl, vale a dire 25 anni, prevedendo al contempo, qualora le imprese di rigassificazione siano in grado di dimostrare la minore vita utile dell'infrastruttura tramite la presentazione di un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente, una durata minore, ma comunque non inferiore a 20 anni;
- prevedere il riconoscimento dei costi di assicurazione esclusivamente nel caso in cui la sottoscrizione dell'assicurazione derivi da specifici obblighi normativi;
- introdurre il riconoscimento di una maggiorazione del costo riconosciuto del capitale investito pari all'1%, in analogia con il settore elettrico, al fine di compensare il *lag* regolatorio nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
- nelle more dell'introduzione di incentivi *output based*, confermare transitoriamente l'incentivazione allo sviluppo infrastrutturale mediante il riconoscimento di un incremento del tasso di remunerazione, prevedendo tuttavia una semplificazione delle tipologie di investimento incentivate ed una riduzione della maggiorazione del tasso di remunerazione riconosciuto ai nuovi investimenti al fine di semplificare il quadro regolatorio e rispondere a principi di maggiore selettività nell'incentivazione di nuovi investimenti;
- confermare l'applicazione di un meccanismo di copertura dei ricavi prevedendo l'applicazione selettiva dell'istituto ai nuovi terminali solo nel caso in cui i medesimi siano considerati strategici per il sistema e mantenendo, per i terminali entrati in esercizio entro il terzo periodo di regolazione (qualora soddisfino i requisiti per beneficiarne), il medesimo livello di copertura dei ricavi adottato nel predetto periodo;

- in merito al riconoscimento dei costi di ripristino:
 - i. prevedere che, al termine di ciascun periodo di regolazione, l'impresa di rigassificazione possa chiedere la revisione dei costi di ripristino su istanza motivata;
 - ii. prevedere che il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo sia accantonato presso un apposito fondo presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e messo a disposizione delle imprese di rigassificazione solo in seguito alla realizzazione degli interventi di ripristino;
 - iii. riconoscere all'impresa di rigassificazione, al completamento dei lavori di ripristino, un importo pari al minimo tra il costo effettivamente sostenuto e il gettito accantonato per ciascun terminale presso la Cassa; i) prevedere la soppressione del corrispettivo unitario associato agli approdi previsti in conferimento (Cna), in quanto non riflette la struttura di costo sottostante;
- determinare la tariffa sulla base della capacità tecnica del terminale, senza prevedere alcun fattore di carico, in quanto la copertura dei ricavi derivanti da un eventuale sottoutilizzo dell'infrastruttura è assicurata dal fattore di copertura dei ricavi;
- confermare la fissazione di tariffe distinte per terminale;
- non riconoscere eventuali costi per il mantenimento in operatività del terminale in caso di mancato utilizzo del medesimo, in quanto l'impresa di rigassificazione è tenuta ad assicurare la disponibilità del servizio;
- enucleare i costi di capitale e i costi operativi afferenti al servizio di misura del gas immesso nella rete di trasporto svolto dalle imprese di rigassificazione, prevedendo l'introduzione di un corrispettivo di misura transitorio applicato alle capacità di rigassificazione, nelle more del completamento degli adempimenti necessari per la riforma del servizio di misura del trasporto gas.

5.3 Inoltre, l'Autorità, con la deliberazione 583/2015/R/COM, è intervenuta sulle modalità di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (*WACC*) per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, unificando tutti i parametri ad eccezione di quelli specifici dei singoli servizi, quale il parametro β che esprime il livello specifico di rischio non diversificabile del singolo servizio; con riferimento al rapporto tra capitale proprio e capitale di debito (rapporto *D/E* o *gearing*), l'Autorità ha considerato i valori dei parametri in vigore nelle regolazioni tariffarie vigenti per ciascun servizio, disponendo che, nel corso del periodo 2016-2021, venga rivisto per tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas esclusivamente in occasione dell'aggiornamento infra-periodo, prevedendo in tale occasione un

suo graduale riallineamento verso livelli maggiormente coerenti con i livelli adottati dagli altri regolatori europei, comunque non superiori al valore di 0,5.

- 5.4 La medesima deliberazione ha fissato in sei anni (2016-2022) la durata del periodo regolatorio del tasso di remunerazione del capitale investito per le regolazioni infrastrutturali dei settori elettrico e gas (*PWACC*), prevedendo un meccanismo di aggiornamento - a metà periodo - che, in maniera prevedibile e trasparente, consenta aggiustamenti del tasso in funzione dell'andamento congiunturale.
- 5.5 In considerazione delle disposizioni del Regolamento 347/2013 che, nell'ottica di favorire lo sviluppo tempestivo di corridoi transeuropei prioritari dell'infrastruttura energetica, stabilisce l'opportunità di commisurare gli incentivi alla realizzazione delle infrastrutture ai relativi rischi, l'Autorità, con la deliberazione 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM, ha adottato disposizioni per la gestione dei procedimenti aventi a oggetto la valutazione e l'eventuale adozione di specifiche misure incentivanti in relazione alle istanze presentate da promotori che intendano realizzare progetti di interesse comune e che reputino non sufficienti gli strumenti regolatori vigenti in relazione ai maggiori rischi affrontati.

Contenzioso sui criteri di regolazione tariffaria del periodo regolatorio 2014-2017

- 5.6 Con le sentenze del TAR Lombardia, Sezione Seconda, 23 luglio 2015, 1795/2015 e 5 agosto 2015, 1886/2015, e con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, 3356/2016, in merito a procedimenti tariffari individuali relativi a una società che svolge il servizio di rigassificazione del Gnl, è stato stabilito, nel caso specifico in esame, che:
- a) i costi relativi ai servizi marittimi di rimorchio e ormeggio non possano essere considerati alla stregua di servizi ulteriori, come sino ad allora assunto dall'Autorità, in quanto, i servizi resi dai rimorchiatori sono stati ritenuti essenziali per il funzionamento dell'impianto di rigassificazione; pertanto, tali costi devono essere ricondotti nell'ambito del servizio di rigassificazione in senso stretto;
 - b) i costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica utilizzata dal terminale, al netto dei quantitativi di Gnl strettamente funzionali al procedimento di rigassificazione e dei quantitativi utilizzati per il mantenimento in operatività ed integrità del terminale in caso di mancato utilizzo, vadano inclusi nei costi operativi riconosciuti.

Peak shaving e altri servizi offerti dai terminali di rigassificazione

- 5.7 Con deliberazione 471/2013/R/GAS sono state introdotte disposizioni per la gestione del servizio di *peak shaving* offerto dai terminali di Gnl, in particolare con riferimento al valore massimo per l'aggiudicazione del servizio e i

- corrispettivi di cessione del gas naturale eventualmente utilizzato nell'ambito del servizio medesimo
- 5.8 Con deliberazione 502/2013/R/GAS sono stati introdotti, in via sperimentale, servizi aggiuntivi di flessibilità offerti dai terminali di Gnl, la cui applicazione è stata estesa con deliberazione 499/2015/R/GAS fino al 31 dicembre 2017.
- 5.9 Con deliberazioni 77/2016/R/GAS e 6/2017/R/GAS sono state definite le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione e stoccaggio per il servizio integrato, rispettivamente per gli anni termini 2016 - 2017 e 2017 - 2018, in linea con le disposizioni dei decreti 25 febbraio 2016 e 7 dicembre 2016.
- 5.10 Con il documento per la consultazione 714/2016/R/GAS, l'Autorità ha valutato la possibilità di introdurre meccanismi di mercato per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione che consentano di farne emergere il valore di mercato. La prospettiva di sviluppo di condizioni di accesso ai servizi offerti dai terminali di Gnl regolate sulla base di criteri di mercato e dei conseguenti ricavi che i gestori possono conseguire, ad esempio mediante il conferimento della capacità di rigassificazione secondo procedure concorsuali, va comunque coniugata con l'esigenza di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

6 Obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità

- 6.1 Le linee di intervento per il 5 PR GNL, oggetto del presente documento per la consultazione, sono sviluppate in coerenza con le direttrici di sviluppo della regolazione individuate nel *Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018* dotato dall'Autorità con la deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A, e in particolare con le seguenti linee strategiche:
- “Aumento della liquidità e della flessibilità del mercato del gas in una prospettiva europea”, che si articola in particolare nell'obiettivo strategico di *Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato* (OS.3);
 - “Responsabilizzazione degli operatori di rete per uno sviluppo selettivo delle infrastrutture nazionali e locali”, che si articola in particolare negli obiettivi strategici di *Europeizzazione della regolazione delle infrastrutture di interesse transfrontaliero* (OS.5) e *Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali* (OS.6).
- 6.2 In particolare, per quanto riguarda il Gnl, nel *Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018* l'Autorità ha evidenziato l'esigenza di introdurre criteri di mercato per l'allocazione della capacità di rigassificazione, nonché di

rimuovere dei limiti in materia di rilascio delle capacità conferite e di promozione dello sviluppo di un mercato secondario delle stesse capacità alla luce dell'accresciuta disponibilità di capacità di rigassificazione del sistema nazionale (e di conseguente riduzione del rischio di accaparramento della stessa)

- 6.3 In questo contesto la regolazione dovrà garantire adeguati incentivi all'efficienza, sia di tipo allocativo, ad esempio favorendo l'utilizzo delle risorse esistenti, sia di tipo produttivo, favorendo il contenimento dei costi di esercizio e manutenzione dei terminali di rigassificazione.
- 6.4 In relazione all'esigenza di tutela dei clienti finali, i nuovi criteri di regolazione tariffaria dovranno assicurare un adeguato livello di trasparenza anche in relazione alla prevedibilità dell'evoluzione dei corrispettivi tariffari.
- 6.5 In coerenza con gli obiettivi strategici sopra richiamati, l'Autorità nell'avvio di procedimento ha disposto che nella formazione dei provvedimenti finali si tenesse conto in particolare delle seguenti esigenze:
- a) analogamente a quanto verrà determinato per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale, valutare l'opportunità di far decorrere la validità del 5PR GNL successivamente all'anno 2018 e di prevederne una durata superiore ai quattro anni;
 - b) in conseguenza di quanto indicato al precedente punto a), prevedere la possibilità di estendere, nelle more della decorrenza del 5PR GNL, i principali criteri di regolazione attualmente in vigore, valutando la possibilità di introdurre misure correttive relativamente ai meccanismi di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti;
 - c) prevedere che il procedimento sia finalizzato a definire criteri per la determinazione dei ricavi di riferimento delle imprese a copertura dei costi relativi ai servizi offerti dai terminali di Gnl;
 - d) prevedere una modifica degli attuali meccanismi di incentivazione, valutando l'introduzione di meccanismi che permettano di perseguire una maggiore selettività degli investimenti anche mediante l'analisi dei costi e dei benefici associati ai nuovi progetti di realizzazione degli impianti di Gnl;
 - e) rafforzare le disposizioni che promuovano l'interesse degli operatori che realizzano terminali di rigassificazione ad ottenere contributi comunitari per lo sviluppo delle infrastrutture e/o ad attivare procedure per la ripartizione dei costi infrastrutturali tra Stati membri ai sensi del Regolamento 347/2013 (*cross border cost allocation*) con benefici in termini di minori costi posti in capo agli utenti del sistema;
 - f) valutare l'opportunità di rivedere le modalità di trattamento dei costi per l'acquisto di Gnl necessario per l'autoproduzione di energia elettrica a bordo del terminale e dei costi per i servizi marittimi, prevedendo la possibilità di introdurre specifici criteri di efficientamento di tali voci di costo;

- g) prevedere che le modalità di perequazione dei ricavi siano coerenti con le disposizioni che saranno adottate in materia di allocazione della capacità mediante procedure concorsuali, nonché con le disposizioni in materia di ulteriori servizi offerti dai terminali;
- h) approfondire il perimetro e le attività riconducibili ai servizi *SSLNG* forniti dai terminali di Gnl, sia al fine di adottare una adeguata disciplina in materia di obblighi di separazione contabile, sia al fine di verificare la sussistenza di eventuali esigenze di coordinamento tra tali servizi e quelli regolati dall'Autorità, nella prospettiva della promozione dell'efficienza, della concorrenza e della tutela del cliente finale;
- i) definire una prima regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso ed erogazione dei servizi che possono essere forniti mediante le infrastrutture di stoccaggio di Gnl, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa definite come strategiche.

S I. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

PARTE III

DECORRENZA DEL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE E CRITERI PER IL PERIODO TRANSITORIO

7 Decorrenza del quinto periodo di regolazione

- 7.1 Come già anticipato nella Parte II, in avvio di procedimento l'Autorità ha prospettato la possibilità di far decorrere la validità del 5PR GNL successivamente all'anno 2018, anche al fine di mantenere l'allineamento tra il periodo di regolazione dell'attività di rigassificazione del Gnl e quello dell'attività di trasporto del gas, che l'Autorità ha proposto decorra dall'anno 2020 al fine di garantire l'implementazione del Codice TAR istituito con Regolamento 460/2017 (rif. DCO 413/2017/R/GAS, cap. 8).

S.2. Osservazioni in merito alla decorrenza del quinto periodo di regolazione.

8 Criteri tariffari per il periodo transitorio 2018-2019

- 8.1 In considerazione di quanto proposto nel precedente capitolo 7 risulta necessario definire i criteri di regolazione per il periodo transitorio 2018-2019. Al riguardo l'Autorità intende garantire una sostanziale continuità regolatoria confermando l'applicazione dei criteri di regolazione di cui alla deliberazione *RTRG 2014-2017*, apportando tuttavia limitati correttivi alla determinazione dei ricavi in un'ottica di favorire la selettività degli investimenti e di mantenere coerenza di criteri di riconoscimento dei costi con quelli degli altri servizi regolati.
- 8.2 Si illustrano di seguito alcune ipotesi di parziale aggiornamento dei criteri di regolazione tariffaria da applicare nel periodo transitorio 2018-2019; per tutto quanto non esplicitamente trattato nei successivi paragrafi, l'Autorità è orientata a confermare i criteri di cui alla deliberazione 348/2013/R/GAS.

Evoluzione delle misure per la compensazione del lag regolatorio

- 8.3 L'Autorità, in coerenza con i criteri già adottati sia nel settore del gas naturale (attività di distribuzione e stoccaggio) sia nel settore elettrico (attività di trasmissione, distribuzione e misura) e proposti per il 5PRT, intende superare il criterio di maggiorazione forfettaria della remunerazione del capitale investito e valutare l'opportunità di includere nel riconoscimento tariffario anche i valori di preconsuntivo degli investimenti entrati in esercizio nell'anno *t-1* rispetto all'anno di applicazione delle tariffe, prevedendo al contempo adeguati meccanismi di conguaglio che consentano di rettificare il livello di ricavo riconosciuto e dei relativi livelli tariffari in funzione di eventuali scostamenti tra

i valori di investimento di preconsuntivo e quelli riscontrati a consuntivo, come desumibili dai libri contabili delle imprese regolate.

- 8.4 In particolare, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di considerare, per ciascun anno t , eventuali scostamenti tra il valore dei ricavi di riferimento determinato in funzione dei dati di preconsuntivo e quello risultante dai dati di consuntivo ai fini della determinazione del ricavo di riferimento dell'anno $t+1$.

S 3. Osservazioni in merito all'evoluzione delle misure per la compensazione del lag regolatorio.

Remunerazione del capitale investito riconosciuto

- 8.5 Con deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM, e il relativo Allegato A (*TIWACC*), l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021.
- 8.6 Per quanto riguarda il servizio di rigassificazione del Gnl, ai sensi del *TIWACC* il valore del tasso di remunerazione per gli anni 2016 e 2017 è stato definito pari al 6,6%. Per quanto riguarda l'aggiornamento di tale tasso di remunerazione, il *TIWACC* prevede che:
- ai sensi dell'articolo 5, i parametri base del *WACC* sono comuni a tutti i settori e aggiornati per il triennio 2019-2021;
 - ai sensi dell'articolo 6, il livello di *gearing* (che è un parametro specifico di settore) sia definito pari a 0,444 per il triennio 2016-2018, mentre per il triennio 2019-2021 sia fissato in occasione dell'aggiornamento dei parametri base di cui all'articolo 5 del *TIWACC*;
 - ai sensi dell'articolo 7, il livello del coefficiente β^{asset} sia determinato nell'ambito della definizione dei criteri tariffari.
- 8.7 In considerazione di quanto sopra, l'Autorità è orientata a determinare il valore del β^{asset} nell'ambito della definizione dei criteri tariffari per il 5PR GNL, e dunque di:
- confermare, per l'anno 2018, il valore del tasso di remunerazione pari a 6,6%;
 - rideterminare, per l'anno 2019, il valore del tasso di remunerazione sulla base dell'aggiornamento dei parametri comuni a tutti i servizi regolati di cui all'articolo 5 del *TIWACC*, nonché dell'aggiornamento del livello di *gearing* ai sensi dell'articolo 6 del *TIWACC*; aggiornare altresì il valore del $\beta^{levered}$ per tener conto dell'aggiornamento del parametro tc e del livello di *gearing*, mantenendo inalterato il valore del β^{asset} .

S 4. Osservazioni in merito alla remunerazione del capitale investito riconosciuto.

Meccanismo di incentivazione per i nuovi investimenti

- 8.8 L'Autorità, coerentemente con gli obiettivi definiti nel proprio quadro strategico 2015-2018, per il 5PR GNL intende introdurre logiche di sviluppo selettivo degli investimenti in impianti di rigassificazione di Gnl, al fine di massimizzare l'utilità di tali investimenti per il sistema, superando progressivamente i criteri di incentivazione di tipo *input-based* basati sulle maggiorazioni del tasso di remunerazione del capitale.
- 8.9 In considerazione di ciò, l'Autorità intende nel periodo transitorio 2018-2019:
- salvaguardare gli effetti incentivanti sugli investimenti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2017;
 - valutare l'ipotesi di applicare, per gli investimenti che entrano in esercizio nel periodo 2018-2019, un'incentivazione *input-based* residuale transitoria pari ad una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito dell'1,5%, riconosciuta per 12 anni, che garantisce gradualità nell'evoluzione dei criteri di incentivazione degli investimenti.

S 5. Osservazioni in merito al meccanismo di incentivazione per i nuovi investimenti.

Fattore di copertura dei ricavi

- 8.10 L'Autorità è orientata a confermare le disposizioni relative al fattore di copertura dei ricavi contenute nel Titolo VI della RTRG, tenendo conto di quanto ipotizzato nel documento per la consultazione 714/2016/R/GAS.

Obiettivi di recupero d'efficienza

- 8.11 Ai fini dell'aggiornamento la quota di ricavo a copertura dei costi operativi riconosciuti, RL_{CO} , per gli anni 2018 e 2019 l'Autorità ipotizza di rivedere il tasso annuale prefissato di recupero di produttività.
- 8.12 In particolare, con deliberazione 348/2013/R/GAS, l'Autorità ha fissato l'*X-factor* in modo da riassorbire entro l'anno 2017 la quota residua delle efficienze realizzate dalle imprese nel corso del secondo periodo di regolazione (c.d. $PS1_{07}$) e, in un periodo di otto anni, le efficienze realizzate dalle imprese nel corso del terzo periodo di regolazione (c.d. $PS2_{12}$). Pertanto, all'anno 2017, si può considerare completamente riassorbito il $PS1_{07}$, mentre rimangono da riassorbire i 4/9 del $PS2_{12}$.
- 8.13 Di conseguenza, l'Autorità intende aggiornare la componente RLCO per gli anni 2018 e 2019 attraverso l'utilizzo di un *X-factor* dimensionato al fine di riassorbire la quota residua di $PS2_{12}$ entro l'anno 2019.

S 6. Osservazioni in merito agli obiettivi di recupero di efficienza.

Corrispettivi per l'accesso al servizio di rigassificazione

- 8.14 Con l'introduzione di meccanismi d'asta per l'allocazione della capacità di rigassificazione quali quelli illustrati con il documento per la consultazione 714/2016/R/GAS, la definizione di corrispettivi tariffari per l'accesso ai servizi di rigassificazione assume rilevanza limitatamente alla valorizzazione delle capacità già conferite e come possibile riferimento per la determinazione del prezzo di riserva. In particolare il documento per la consultazione 714/2016/R/GAS prospetta l'utilizzo del corrispettivo tariffario come prezzo di riserva per i conferimenti di durata annuale o superiori ovvero come valore massimo del prezzo di riserva stabilito dalle imprese di rigassificazione per l'offerta delle capacità non coperte dal fattore di copertura.
- 8.15 L'Autorità intende confermare i criteri attualmente in vigore per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso al servizio di rigassificazione rilevanti ai fini di cui al precedente paragrafo.

S 7. Osservazioni in merito ai corrispettivi di accesso.

9 Tempistiche per l'approvazione e pubblicazione dei corrispettivi

- 9.1 In relazione all'ipotesi di estensione degli attuali criteri di regolazione illustrata in precedenza, risulta necessario modificare le tempistiche per la presentazione, da parte delle imprese di rigassificazione, delle proposte tariffarie e delle altre informazioni utili ai fini della valutazione della proposta di cui all'articolo 21 della *RTRG 2014-2017*. In particolare, si valuta di:
- a) per l'anno tariffario 2018, fissare il termine del 31 ottobre 2017 per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 della *RTRG*;
 - b) per l'anno tariffario 2019, mantenere il termine del 30 aprile 2018, coerente con il termine attualmente previsto dalla *RTRG 2014-2017*.

S 8. Osservazioni in merito alle tempistiche per l'approvazione e pubblicazione dei corrispettivi.